

□ Interrogazione n. 169

presentata in data 5 ottobre 2010

a iniziativa del Consigliere Foschi

“Autorizzazione paesaggistica relativa alla centrale termoelettrica a biomasse di una società di Schieppe di Orciano (PU)”

a risposta orale urgente

La sottoscritta Elisabetta Foschi, Consigliere regionale del gruppo PDL,

Premesso:

che in data 23 aprile 2010 è pervenuto, indirizzato al Presidente della Giunta della Regione Marche e al dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali, atto di diffida formulato dall'avvocato difensore dei Comuni di Fano, Montemaggiore al Metauro, Serrungarina “a revocare immediatamente, in via di autotutela, l'autorizzazione paesaggistica emanata con decreto del dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione Marche n. 45/VAA_08 del 14 aprile 2008”;

che risulta invero che la motivazione del predetto decreto sia la seguente: “Per applicare in concreto tutte queste previsioni al progetto in esame la ditta si è avvalsa del PRG adottato dal Comune di Orciano di Pesaro con DCC n. 19 del 10 giugno 2005, ed in particolare la Tav. 10.4 scala 1:2000. Tale elaborato cartografico, infatti, benché revocato, è l'unico documento ufficiale concretamente utilizzabile che riporta dei riferimenti che possono essere considerati ‘invariabili’, tra cui il ‘limite Galasso (Legge 431/1985)’ riferito alla sponda del Rio Vergineto. Imponendo un ‘off-set’ di 15 metri verso il Rio a questo limite (Fascia di cui alla lettera C, c.1, articolo 142 del d.lgs. 42/2004 di 150 metri) è possibile individuare quello che può essere considerato il limite dell'ambito di tutela provvisorio del Rio Vergineto secondo l'articolo 29 delle NTA del PPAR (135 metri dall'argine). Tale limite è desumibile anche imponendo un off-set di 35 metri all'ambito di tutela definitivo proposto che era stato ridotto a 100 metri... La ditta, con la Tav. WFR02 25.0.0, depositata in data 14 settembre 2007 e acquisita al protocollo con il n. 182210 del 17 settembre 2007 RM/GRM/VAA 08/a, ha modificato il progetto portando tutti gli impianti (compresi i piazzali di stoccaggio e manovra) al di fuori dell'ambito di tutela provvisorio del corso d'acqua Rio Vergineto desumibile dalle tavole del PRG adottato e poi recentemente revocato”;

che a confutare tale motivazione è recentemente intervenuta la nota trasmessa anche alla Regione Marche dal Comune di Orciano di Pesaro, in cui l'ingegnere, progettista e materiale estensore della Tav. 10.4 del PRG su cui è stata basata l'istruttoria regionale, in data 27 marzo 2010 ha precisato che “il limite (definitivo – Ndr) della ‘tutela integrale’ del Rio Verginetoè stato tracciato per una fascia di ml. 50,00 (cinquanta) partendo dalla perimetrazione già redatta nel precedente PRG del 1997”;

che tuttavia, nonostante l'intervenuta carenza di interesse per la disposta conclusione del procedimento ex articolo 12 d.lgs. 387/2003 e incurante del difetto di istruttoria palesato dalle circostanze di cui al precedente punto 1), la Giunta regionale, con la memoria depositata al TAR Marche nei ricorsi n. 701/2008 e 735/2008 (quest'ultimo di iniziativa dell'esecutivo regionale), ha continuato a sostenere l'illegittimità del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche-Ancona prot. n. 7565 del 29 maggio 2008 avente ad oggetto l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica di natura endoprocedimentale;

Considerato che nella seduta n. 4 dell'Assemblea legislativa, in risposta all'interrogazione 3/2010 della sottoscritta, l'Assessore all'ambiente ha dichiarato: “La PF VAA_08 con nota prot. ID 3343239 del 5 maggio 2010 ha chiesto indicazioni all'Avvocatura regionale circa le azioni conseguenti da intraprendere: indicazioni non ancora riscontrate”;

Rilevato che, a quanto si è appreso, la verifica disposta dal TAR Marche e depositata dal dirigente del servizio 4.2 della Provincia di Pesaro e Urbino avvalorerebbe le motivazioni del decreto di annullamento del provvedimento regionale da parte della Soprintendenza di Ancona (prot. 7565 del 14 aprile 2008): “sviamento e travisamento, difetto di istruttoria, inadeguata motivazione, violazione del principio di leale cooperazione, manife-

sta illogicità ed incongruenza, illegittimità ed eccesso di potere in ordine alle compatibilità delle nuove opere con i valori paesistici ed ambientali del luogo di dichiarato interesse pubblico”;

Ribadito che dall’emanazione dell’atto richiamato (Autorizzazione paesaggistica n. 45/VAA_08 del 14 aprile 2008) derivano danni diretti ed indiretti ai Comuni della valle del Metauro, in particolare ai Comuni di Fano, Montemaggiore al Metauro, Barchi, Orciano di Pesaro, Serrungarina impegnati in giudizio, e alle comunità amministrative;

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e ribadito

INTERROGA

la Giunta della Regione Marche per conoscere:

- 1) quali indicazioni abbia fornito l’Avvocatura regionale in risposta alla nota della PF VAA_08 prot. ID 3343239 del 5 maggio 2010 (sin da ora si chiede copia della eventuale risposta scritta dell’Avvocatura);
- 2) se, alla luce di quanto emerge dalla nota del Comune di Orciano di Pesaro richiamata in premessa e dell’esito della verifica la Giunta regionale intenda revocare l’Autorizzazione paesaggistica n. 45/VAA_08 del 14 aprile 2008 in via di autotutela.